Letto, approvato e sottoscritto.

In originale:

Il Presidente f.to Marco Angelo CORZETTO Il Segretario comunale f.to Dr. Pietrantonio DI MONTE

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art. 124 D.lgs. n. 267/'00)

Si certifica che copia del presente verbale, in ottemperanza del disposto di cui all'art. 124, comma 1 del T.U. 18-8-2000 n. 267, viene pubblicata all'albo pretorio di questo Comune in data odierna per rimanervi 15 giorni interi e consecutivi.

Strambinello, 12-09-2014

Il Segretario comunale f.to Dr. Pietrantonio DI MONTE

Atto divenuto esecutivo per decorrenza dei termini di cui al comma 3 dell'art. 134 del D.lgs. n. 267 del 18-8-2000.

Strambinello,

Il Segretario comunale

Copia conforme all'originale, ad uso amministrativo.

Strambinello, 12-09-2014

Il Segretario comunale f.to Dr. Pietrantonio DI MONTE

COMUNE DI STRAMBINELLO

Provincia di Torino Regione Piemonte

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 16 del 10-09-2014

Oggetto: Imposta Municipale Propria (IMU) – Approvazione aliquote e detrazioni per l'anno 2014.

L'anno duemilaquattordici, addì dieci, del mese settembre, alle ore 18 e minuti zero - in Strambinello, nella sala consiliare, convocato per determinazione del Sindaco, con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione ordinaria, in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio comunale. Sono presenti i Signori:

Sono presenti i Signori:

| | | | presente | assente |
|------------------|----------------|-------------|-------------------------|---------|
| 1. CORZETTO | Marco Angelo | Sindaco | ☑ | |
| 2. CASERIO | Eralda | Consigliere | | |
| 3. PRIULI | Andrea | Consigliere | $\overline{\checkmark}$ | |
| 4. BATTISTUTTA | Stelvia | Consigliere | $\overline{\checkmark}$ | |
| 5. CASERIO-ONORE | Pietro | Consigliere | | |
| 6. TRUCCO | Manuel | Consigliere | $\overline{\checkmark}$ | |
| 7. CASERIO | Marco | Consigliere | | |
| 8. GALLONE | Cosimo | Consigliere | | |
| 9. LEONE | Giovanni | Consigliere | | |
| 10. PACIOLLA | Vito | Consigliere | | |
| 11. POZZOLO | Alberto Angelo | Consigliere | $\overline{\checkmark}$ | |

Assiste alla seduta il Segretario comunale Dott. Pietrantonio DI MONTE, la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto indicato.

Oggetto: Imposta Municipale Propria (IMU) – Approvazione aliquote e detrazioni per l'anno 2014.

Il Consiglio comunale

Udita la relazione del Sindaco e del Segretario Comunale Di Monte Dr. Pietrantonio, che , illustrano la proposta di delibera ad oggetto: "Imposta Municipale Propria (IMU) – Approvazione aliquote e detrazioni per l'anno 2014";

Esaminata l'allegata proposta di deliberazione;

Ritenuta essa meritevole di approvazione;

Con votazione espressa in forma palese, che ha sortito il seguente esito:

| presenti | : | 11 |
|------------|---|----|
| assenti | : | 0 |
| favorevoli | : | 11 |
| contrari | : | 0 |
| astenuti | : | 0 |

delibera

di approvare integralmente la proposta di deliberazione che viene allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale.



Oggetto: Imposta Municipale Propria (IMU) – Approvazione aliquote e detrazioni per l'anno 2014.

Il Consiglio comunale

RICHIAMATI

- il Decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 federalismo municipale , e in particolare gli articoli 8 e 9 che prevedono l'istituzione e l'applicazione dell'Imposta Municipale propria (IMU);
- l'art. 13 del D.L. n. 201 del 6.12.2011 convertito con la Legge n. 214 del 22.12.2011, così come modificato dal comma 707 dell'art. 1 della Legge di stabilità 2014, n. 147 del 27.12.2013, che prevede l'anticipazione dell'introduzione dell'Imposta Municipale Propria, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, in base agli artt. 8 e 9 del sopra citato D.Lgs. n. 23/2011, in quanto compatibili e delle disposizioni contenute nel medesimo decreto legge;
- il D.lgs. n. 504/1992 e s.m. e i., istitutivo dell'I.C.I., al quale le disposizioni legislative previste per l'I.M.U. rinviano in più aspetti;
- il D.lgs. n. 446/1997, ed in particolare gli artt. 52 e 59, limitatamente alle disposizioni non fatte oggetto di abrogazione da parte della su indicata normativa statale;
 - l'articolo 1 della Legge di Stabilità n. 147 del 27.12.2013, ai commi di seguito richiamati:
 - comma 639, il quale dispone : E' istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.
 - comma 703, il quale stabilisce che l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina dell'IMU;
 - comma 707, il quale apporta delle modificazioni all'art. 13 del sopra citato D.L. n. 201/2011 e in particolare:
 - abroga l'applicazione dell'imposta all'abitazione principale e sue pertinenze, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
 - concede la facoltà ai Comuni di assimilare all'abitazione principale:
 - l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
 - l'unita' immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;
 - l'unita' immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzino come abitazione principale, prevedendo che l'agevolazione operi o limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500 oppure nel solo caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui (in caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare).
 - estende l'esclusione dall'IMU ad altre categorie di immobili quali:

- a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
- c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- d) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica»;
- riduce, per i coltivatori diretti, il coefficiente di rivalutazione dei terreni da 110 a 75;
- conferma l'applicazione della detrazione di € 200,00 all'IMU dovuta per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale censite in A/1, A/8 e A/9, prevedendone l'applicazione agli alloggi assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari;
- comma 708, il quale dispone : "A decorrere dall'anno 2014, non e' dovuta l'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011".

DATO ATTO che l'art. 1, comma 380, della L. 228/2012, come modificato dall'art. 1, comma 729, della L. 147/2013, il quale stabilisce che, a decorrere dall'anno 2013:

- è soppressa la quota di riserva statale di cui all'art. 13, comma 11, del D.L. 201/2011;
- è riservato allo Stato il gettito dell'Imposta Municipale Propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%, fatta eccezione per gli immobili posseduti dai Comuni e che insistono sul rispettivo territorio;
- i Comuni possono aumentare fino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76% per gli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D;

TENUTO CONTO che la risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze n. 5/Df del 28/03/2013, ha chiarito che, in virtù delle modifiche apportate dall'art. 1, comma 380, della L. 228/2012, sono divenute incompatibili con la nuova disciplina dell'Imposta Municipale Propria le disposizioni che ammettono la facoltà per i Comuni di ridurre al di sotto dello 0,76% l'aliquota applicabile agli immobili ad uso produttivo appartenenti alla categoria catastale D, stante la presenza della nuova quota di riserva statale;

VISTI altresì

- l'art. 10 comma 4, del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla L.64/2013, il quale ha apportato ulteriori modificazioni alla disciplina dell'Imposta Municipale Propria;
- l'art. 2 del D.L. 31/08/2013, n. 102, il quale stabilisce, con decorrenza dal 1° gennaio 2014, l'esenzione dal tributo per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

RICHIAMATI inoltre

- il comma 639 dell'art. 1 della L. 147/2013, che ha istituito nell'ambito dell'Imposta Unica Comunale il nuovo tributo per i servizi indivisibili dei comuni (TASI), ed il comma 677 del medesimo articolo in virtù del quale il Comune ha la facoltà di determinare le aliquote della TASI rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote;
- l'art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'Ente in materia di entrate, applicabile all'Imposta Municipale Propria in virtù di quanto disposto dalle norme dell'art. 13 del D.L. 201/2011 e dell'art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011, nonché dall'art. 1, comma 702, della L. 147/2013:

RICORDATO che, il Consiglio comunale del Comune di Strambinello, con propria deliberazione n. 11 del 28.06.2013 aveva determinato le aliquote IMU per l'anno 2013, senza modifiche alle misure di legge, come di seguito indicato:

- aliquota di base dell'imposta: 0,76 per cento
- aliquota per l'abitazione principale e per le relative pertinenze: 0,40 per cento
- aliquota per i fabbricati rurali a uso strumentale: 0,20 per cento
- detrazione di base per l'abitazione principale e le relative pertinenze euro 200,00, maggiorata di euro 50 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, a condizione che l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non superi l'importo massimo di euro 400,00=.

DATO ATTO

- che presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, come definiti dall'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011;
- che soggetti passivi sono, a norma dell'art. 9, comma 1, del D.lgs. 23/2011, i proprietari degli immobili, ovvero i titolari di diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi, nonché il locatario di immobili concessi in locazione finanziaria, il concessionario di aree demaniali ed il coniuge assegnatario della casa coniugale in caso di separazione, annullamento scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- che l'imposta è riscossa esclusivamente a mezzo modello F24 o con il bollettino postale approvato con D.M. 23/11/2012;
- che il versamento del tributo deve essere eseguito in 2 rate, scadenti il 16 giugno ed il 16 dicembre, di cui la prima, da calcolarsi sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente e la seconda rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel Portale del Federalismo Fiscale alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;
- che l'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011 definisce abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, stabilendo che, nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, e pertinenze dell'abitazione principale quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unita' ad uso abitativo;

- che a norma dell'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 la sola detrazione prevista per l'abitazione principale è applicabile anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari;
- in base all'art. 4, comma 12quinquies, del D.L. 16/2012, in caso di separazione legale, scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, soggetto passivo dell'imposta è il coniuge assegnatario, in quanto, la medesima assegnazione si intende effettuata, ai soli fini dell'imposta, a titolo di diritto di abitazione;

VISTO il vigente regolamento comunale per la disciplina dell'IMU nel Comune di Strambinello, con le modifiche approvate nell'odierna seduta del Consiglio comunale;

RICHIAMATO l'art. 10, del regolamento comunale IMU sopra citato, che prevede le assimilazioni all'abitazione principale e che testualmente recita:

- 1. Il Comune considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
- 2. Il Comune considera, altresi, direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata. A decorrere dall'anno 2015 sarà considerata adibita ad abitazione principale una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti in Italia e iscritti all' AIRE, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, purché non locata o data in comodato d'uso.
- 3. L'unità immobiliare e relative pertinenze, concessa in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale. In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo dell'imposta, l'agevolazione di cui al primo periodo può essere applicata ad una sola unità immobiliare. L'agevolazione di cui al comma precedente si applica solo nel caso in cui il comodatario (colui a cui è concesso l'utilizzo dell'immobile) appartenga ad un nucleo familiare titolare di attestazione ISEE non superiore ai € 10.000,00;
- 4. L'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata:
- 5. L'unita' immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;

RITENUTO, per quanto sopra, allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di fissare, per l'anno 2014, le aliquote e detrazioni IMU nelle seguenti misure:

ALIQUOTE:

- abitazione principale e relative pertinenze

: 0,40 per cento

(misura di legge – per le categorie ancora soggette all'imposta)

- immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D

: 0,96 per cento

(aumento di 0,20 punti percentuali della misura di legge dello 0,76 per cento. Quota riservata allo Stato 0,76 per cento e quota di competenza comunale 0,20 per cento);

- unità immobiliari diverse dall'abitazione principale e pertinenze e aree : 0,76 per cento edificabili

(da questa fattispecie vengono esclusi gli immobili classificati nella categoria catastale D ai quali si applica la percentuale di cui al punto precedente, pari a 0,96 per cento)

DETRAZIONI:

detrazione nella misura di legge, per l'abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, pari ad euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica:

RICHIAMATI i Decreti del Ministero dell'Interno con i quali sono stati differiti i termini per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali, per l'anno 2014 e in particolare:

- il Decreto del 19 dicembre 2013, pubblicato nella G.U. serie generale n. 302 del 27 dicembre 2013, che ha differito il termine al 28 febbraio 2014;
- il Decreto del 13 febbraio 2014, pubblicato nella G.U. serie generale n. 43 del 21 febbraio 2014, che ha differito il termine al 30 aprile 2014;
- il Decreto del 29 aprile 2014, pubblicato nella G.U. serie generale n. 99 del 30 aprile 2014, che ha differito il termine al 31 luglio 2014;
- il Decreto del 18 luglio 2014, pubblicato nella G.U. serie generale n. 169 del 23 luglio 2014, che ha differito il termine al 30 settembre 2014;

RICHIAMATI inoltre

- l'art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;
- l'art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011, come modificato dall'art. 10, comma 4, lettera b, del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla L. 64/2013, il quale stabilisce che: "A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e' eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 é eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune e' tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";
- la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti dell'imposta unica comunale;

ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica e finanziaria del Responsabile del servizio Finanziario;

delibera

- 1. di dare atto che la narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e deve intendersi come materialmente trascritta ed approvata;
- 2. di approvare, per l'anno 2014, le aliquote e le detrazioni nelle seguenti misure:

ALIQUOTE:

- abitazione principale e relative pertinenze : 0,40 per cento

(misura di legge – per le categorie ancora soggette all'imposta)

- immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D : 0,96 per cento

(aumento di 0,20 punti percentuali della misura di legge dello 0,76 per cento. Quota riservata allo Stato 0,76 per cento e quota di competenza comunale 0,20 per cento);

- unità immobiliari diverse dall'abitazione principale e pertinenze e : 0,76 per cento aree edificabili

(da questa fattispecie vengono esclusi gli immobili classificati nella categoria catastale D ai quali si applica la percentuale di cui al punto precedente pari a 0,96 per cento)

DETRAZIONI:

detrazione nella misura di legge, per l'abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, pari ad euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

3. di inviare, ai sensi dell'art. 13, comma 13bis, del D.L. 201/2011, come modificato dall'art. 10, comma 4, lettera b, del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla L. 64/2013, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo

fiscale, per la pubblicazione sul sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs 360/1998 e successive modificazioni;

- 4. di pubblicare le aliquote e detrazioni adottate sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata;
- 5. di dichiarare, attesa l'urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs.18 agosto 2000 n. 267.

Il sottoscritto Amministratore competente propone che il Consiglio Comunale approvi la proposta di deliberazione sopra esposta.

Strambinello, 7 agosto 2014

L'AMMINISTRATORE COMPETENTE Il Sindaco – f.to Marco Angelo CORZETTO

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000 si esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e finanziaria della deliberazione sopra esposta.

Strambinello, 7 agosto 2014

 $\begin{array}{ccc} \text{IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO} \\ & \text{f.to} & \text{Gianna PIVIOTTI} \end{array}$